



Bruxelles, 8 ottobre 2018
(OR. en)

12864/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0349(NLE)**

PECHE 384

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 678 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 678 final.

All.: COM(2018) 678 final



Bruxelles, 8.10.2018
COM(2018) 678 final

2018/0349 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 28 febbraio 2007 è entrato in vigore un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco¹. L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo² è entrato in vigore il 15 luglio 2014 ed è scaduto il 14 luglio 2018. Più in generale, l'attuale accordo di partenariato si iscrive nel quadro delle relazioni tra l'Unione e il Marocco scaturite dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra³, entrato in vigore nel 2000. L'accordo mira a garantire la corretta gestione e la sostenibilità delle risorse alieutiche sul piano ecologico, economico e sociale.

Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio⁴, la Commissione ha condotto negoziati con il governo del Marocco al fine di modificare l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e concordare un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo stesso.

Tali negoziati e i testi da essi scaturiti tengono pienamente conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16⁵, che ha stabilito che l'accordo di pesca e il relativo protocollo non si applicano alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. Viste le considerazioni formulate nella sentenza della Corte di giustizia, e conformemente alla volontà delle due Parti, i negoziati hanno tuttavia potuto includere tale territorio e le acque ad esso adiacenti nel partenariato di pesca, per una serie di ragioni. In primo luogo, da un punto di vista economico è importante che la flotta dell'Unione eserciti le proprie attività di pesca, ivi compreso in tali acque, in un contesto giuridico certo il cui ambito di applicazione geografico sia chiaramente precisato. È inoltre previsto che tale territorio e la popolazione che vi risiede beneficino delle ricadute economiche e sociali dell'accordo in misura proporzionale alle attività di pesca, in particolare attraverso gli sbarchi di catture effettuati dalla flotta dell'Unione, l'ingaggio di marittimi, gli investimenti e altri interventi di sostegno al settore resi possibili grazie al contributo finanziario previsto dal protocollo dell'accordo di pesca. Va altresì osservato che il Regno del Marocco, che amministra tale territorio (quanto meno la parte più importante), è il solo soggetto con cui l'accordo possa essere concluso, dal momento che nessun altro soggetto potrebbe garantire la sostenibilità dello sfruttamento di tali risorse nonché la gestione e il controllo dei fondi del sostegno settoriale destinato al territorio del Sahara occidentale e alla popolazione che vi risiede.

Peraltro, la proposta relativa a un nuovo accordo e a un nuovo protocollo è presentata nel pieno rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Unione. L'Unione ha costantemente ribadito il proprio impegno a favore della risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale e sostiene gli sforzi profusi dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo inviato personale per aiutare le Parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile. A tale riguardo, lo scambio di lettere che accompagna la presente proposta richiama la posizione dell'Unione sul Sahara occidentale.

¹ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1; GU L 78 del 17.3.2007, pag. 31.

² GU L 328 del 7.12.2013, pag. 2; GU L 228 del 31.7.2014, pag. 1.

³ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

⁴ Adottate in occasione della 3612^a riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 16 aprile 2018.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, EU:C:2018:118.

I testi concordati dai negoziatori al termine di varie sessioni negoziali comprendono l'accordo propriamente detto, che istituisce un partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("l'accordo di pesca") e sostituisce l'accordo del 2007, un nuovo protocollo di attuazione, un allegato e appendici nonché uno scambio di lettere. Tali testi sono stati siglati il 24 luglio 2018.

Il protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione quale definita all'articolo 16. Il nuovo accordo di pesca abroga l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 28 febbraio 2007. Esso prevede la possibilità di un'applicazione provvisoria prima della sua conclusione; tuttavia, non si ritiene necessario proporre tale applicazione provvisoria. Il nuovo accordo mira a rispecchiare i principi della riforma del 2009: buona governance in materia di pesca e sostenibilità, rispetto dei diritti umani, trasparenza e non discriminazione. La modifica dell'accordo è necessaria anche per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018 e fornisce la base giuridica per applicare l'accordo alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale.

Conformemente alle direttive di negoziato, l'accordo stabilisce garanzie per un'equa distribuzione geografica, proporzionale alle attività di pesca, dei benefici socioeconomici derivanti dall'utilizzo del contributo finanziario totale dell'accordo (ossia la compensazione finanziaria per l'accesso, quella dedicata al sostegno settoriale e i canoni a carico degli armatori). Tali garanzie comportano in particolare la sorveglianza dell'assegnazione dei fondi e del loro uso, sorveglianza che compete principalmente alla commissione mista istituita dall'accordo e in cui le due Parti sono rappresentate. Sono state inoltre inserite disposizioni che prevedono la presentazione di relazioni periodiche da parte del Marocco in merito agli interventi realizzati nel quadro dell'accordo.

Infine, la proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Relazione concernente la valutazione dei benefici derivanti dall'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e dal relativo protocollo di attuazione per la popolazione del Sahara occidentale, nonché la consultazione di tale popolazione". La relazione valuta le possibili implicazioni dell'accordo e del relativo protocollo sullo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto riguarda le ricadute sulla popolazione interessata e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori considerati, e presenta una sintesi del processo di consultazione di tali popolazioni, conformemente alle direttive di negoziato che hanno fatto del loro coinvolgimento un elemento fondamentale del processo inteso a rinnovare l'accordo di pesca.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo principale dell'accordo di pesca e del nuovo protocollo è instaurare, mediante un partenariato, una pesca sostenibile e offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nella zona di pesca definita nell'accordo. Le possibilità offerte si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e, per le attività di pesca di specie altamente migratorie, sono conformi alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto dei risultati di una valutazione del precedente protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre di rafforzare il partenariato tra l'Unione europea e il Regno del Marocco al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca e sostenere gli sforzi del Regno del Marocco volti a sviluppare l'economia blu. Tali

elementi sono conformi agli obiettivi e agli obblighi istituiti dalla politica comune della pesca⁶.

Il protocollo prevede possibilità di pesca per 128 navi in 6 categorie:

- 2 categorie di pesca artigianale a nord: pesca pelagica con sciabiche e con palangari di fondo;
- la pesca artigianale a sud con lenze e canne;
- la pesca demersale a sud con reti a strascico e palangari di fondo;
- la pesca tonniera artigianale con canne;
- la pesca pelagica industriale con reti da traino pelagiche o semipelagiche e ciancioli.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il Regno del Marocco si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo. Essa è coerente con la posizione dell'Unione di sostenere gli sforzi compiuti dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo inviato personale per aiutare le Parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, così come sono stati espressi nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle sue risoluzioni 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) e 2414 (2018). La conclusione dell'accordo non pregiudica in alcun modo l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca e all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), stabilisce la tappa pertinente della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito della competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

⁶ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2014-2018 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, nonché una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni della valutazione sono espone in un documento di lavoro distinto⁷.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a esercitare la propria attività nella zona di pesca del protocollo e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Regno del Marocco. Si sono svolte consultazioni, realizzate dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica e con le popolazioni interessate del Sahara occidentale, affinché possano esprimersi sull'estensione del partenariato alle zone adiacenti al Sahara occidentale e beneficiare delle ricadute socioeconomiche dell'accordo di pesca in misura proporzionale alle attività di pesca. Un rapporto di valutazione dei benefici per tali popolazioni e delle consultazioni condotte è allegato alla presente proposta come documento di lavoro dei servizi della Commissione. La relazione indica che le ricadute socioeconomiche dell'accordo di pesca arrecheranno importanti vantaggi alle popolazioni interessate e che l'accordo avrà un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile delle risorse naturali. Analogamente, gli attori socioeconomici e politici che hanno partecipato alle consultazioni si sono espressi chiaramente a favore della conclusione dell'accordo di pesca, mentre il Fronte Polisario ed altri attori hanno rifiutato di partecipare al processo di consultazione per ragioni di principio. Si può pertanto concludere che la Commissione, di concerto con il SEAE, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale per garantire un adeguato coinvolgimento delle popolazioni interessate.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua è pari a un importo di 37 000 000 EUR, aumentato ogni anno fino a raggiungere, nell'ultimo anno, un importo di 42 400 000 EUR che comprende:

a) una compensazione finanziaria per l'accesso delle navi dell'Unione di importo pari a 19 100 000 EUR nel primo anno di applicazione del protocollo, aumentato a 20 000 000 EUR nel secondo anno e a 21 900 000 EUR nel terzo e quarto anno;

⁷ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/evaluation-report-morocco_fr.pdf
SWD(2018) 1 final: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1535624240760&uri=CELEX:52018SC0001>

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Regno del Marocco di importo annuo pari a 17 900 000 EUR nel primo anno di applicazione del protocollo, aumentato a 18 800 000 EUR nel secondo anno e a 20 500 000 EUR nel terzo e quarto anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime del Regno del Marocco.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono indicate nel protocollo incluso nel nuovo accordo di partenariato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁸,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, accordo che è stato poi tacitamente rinnovato.
- (2) L'ultimo protocollo che attua l'accordo e ne fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria è giunto a scadenza il 14 luglio 2018.
- (3) Nella sua sentenza nella causa C-266/16⁹ in risposta a una questione pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione, la Corte ha dichiarato che né l'accordo né il suo protocollo sono applicabili alle acque adiacenti al Sahara occidentale.
- (4) L'Unione non pregiudica l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale che ha luogo sotto l'egida delle Nazioni Unite e ha costantemente ribadito l'importanza che annette alla risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale, attualmente iscritto dalle Nazioni Unite nell'elenco dei territori non autonomi, oggi in gran parte amministrato dal Regno del Marocco. Essa sostiene pienamente gli sforzi compiuti dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo inviato personale per aiutare le Parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, così come sono stati espressi nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle sue risoluzioni 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) e 2414 (2018).
- (5) È importante che le flotte dell'Unione possano proseguire le attività di pesca esercitate dall'entrata in vigore dell'accordo e che l'ambito di applicazione dell'accordo sia definito in modo da includervi le acque adiacenti al Sahara occidentale. Il

⁸ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Western Sahara Watch, C-266/16, EU:2018:118.

proseguimento del partenariato in materia di pesca è peraltro essenziale affinché tale territorio possa continuare a beneficiare del sostegno settoriale fornito dall'accordo in conformità al diritto dell'Unione e al diritto internazionale e a beneficio delle popolazioni locali.

- (6) A tal fine, il 16 aprile 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno del Marocco al fine di modificare l'accordo di partenariato e concordare un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo stesso. In seguito ai negoziati, il 24 luglio 2018 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito denominato "l'accordo di pesca"), che comprende un nuovo protocollo di attuazione, un allegato ed appendici, nonché uno scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca.
- (7) L'obiettivo dell'accordo di pesca è consentire all'Unione europea e al Regno del Marocco di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca definita nel protocollo, e sostenere gli sforzi compiuti dal Regno del Marocco per lo sviluppo del settore alieutico e dell'economia blu. L'accordo contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
- (8) La Commissione ha valutato le potenziali ripercussioni dell'accordo sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i vantaggi per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati.
- (9) Dalla valutazione emerge che le popolazioni del Sahara occidentale dovrebbero trarre grande beneficio dall'accordo di pesca a motivo delle ricadute socioeconomiche positive che esso comporta per tali popolazioni, specialmente in termini di occupazione e investimenti, e del suo impatto sullo sviluppo del settore della pesca e della trasformazione dei prodotti della pesca.
- (10) Analogamente, l'accordo di pesca rappresenta la migliore garanzia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali delle acque adiacenti al Sahara occidentale, in quanto l'attività di pesca si fonda sul rispetto dei migliori pareri e delle migliori raccomandazioni scientifiche in materia ed è soggetta a misure di sorveglianza e di controllo appropriate.
- (11) Viste le considerazioni formulate nella sentenza della Corte di giustizia, la Commissione, di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale per garantire un adeguato coinvolgimento delle popolazioni interessate, al fine di assicurare che la loro posizione riguardo all'accordo di pesca sia espressa e presa in considerazione. Sono state condotte ampie consultazioni nel Sahara occidentale e in Marocco, e gli attori socioeconomici e politici che vi hanno preso parte si sono espressi chiaramente a favore della conclusione dell'accordo di pesca, mentre il Fronte Polisario ed altri attori hanno rifiutato di partecipare al processo di consultazione per ragioni di principio.
- (12) Coloro che si sono rifiutati di partecipare hanno respinto l'applicazione dell'accordo e del protocollo alle acque al largo del Sahara occidentale, ritenendo, in sostanza, che tale accordo ratificherebbe la posizione del Marocco sul territorio del Sahara occidentale. Tuttavia, nessun elemento dell'accordo induce a ritenere che esso riconosca la sovranità o i diritti sovrani del Marocco sul Sahara occidentale e le acque adiacenti. Peraltro, l'Unione continuerà ad adoperarsi, con impegno ancora maggiore,

per sostenere il processo di risoluzione pacifica della controversia avviato e condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite.

- (13) Conformemente alla decisione 2018/.../UE del Consiglio¹⁰, il nuovo accordo di pesca, il relativo protocollo di attuazione e uno scambio di lettere che accompagna l'accordo sono stati firmati il [inserire la data della firma], con riserva della conclusione di detti accordo e protocollo a una data successiva.
- (14) L'accordo di pesca, il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo dovrebbero essere approvati a nome dell'Unione.
- (15) L'articolo 13 dell'accordo di pesca istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. La commissione mista può adottare le modifiche del protocollo di attuazione, a norma dell'articolo 13 paragrafo 3, dell'accordo di pesca. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare dette modifiche secondo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo sono approvati a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di pesca e del relativo protocollo di attuazione, compresi l'allegato e le appendici, e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo sono acclusi alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 13 dell'accordo di pesca.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17 dell'accordo di pesca e all'articolo 15 del relativo protocollo di attuazione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁰ GUL del , pag. .

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹¹

11 – Affari marittimi e pesca

11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

11.03.01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹²

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee [sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario].

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n.

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

¹¹ ABM: *Activity-Based Management* (gestione per attività) - ABB: *Activity-Based Budgeting* (bilancio per attività).

¹² A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca: istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.03.01).

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il nuovo accordo di pesca e il relativo protocollo di attuazione consentono di stabilire un quadro di partenariato strategico per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. L'applicazione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca definita.

Essa contribuirà inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale, assicurando un'equa ripartizione geografica dei benefici sociali ed economici scaturiti da tale sostegno.

Infine, il protocollo contribuirà allo sviluppo dell'economia blu del Regno del Marocco, promuovendo la crescita connessa alle attività marittime e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Il nuovo protocollo è necessario per stabilire un quadro per le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca in esso definita. Una volta applicato, il protocollo consentirà agli armatori dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona.

Una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e il Regno del Marocco permetterà di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Il protocollo prevede in particolare il controllo delle navi tramite VMS e, in un secondo tempo, la trasmissione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà il Regno del Marocco nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La firma e la conclusione del nuovo accordo e del relativo protocollo di attuazione è necessaria per consentire alle navi dell'Unione di accedere alla zona di pesca e di esercitarvi attività di pesca. Il precedente accordo è ancora in vigore, ma è privo di protocollo di attuazione: il protocollo 2014-2018 è infatti scaduto il 14 luglio 2018. Ciò impedisce alle navi dell'Unione di operare nella zona di pesca dell'accordo: infatti, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'esercizio di attività di pesca da parte delle navi dell'Unione è subordinato all'esistenza di un protocollo concluso con il paese partner dell'APPS. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'Unione. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata con l'Unione.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base dell'analisi delle catture storiche nella zona di pesca nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili, le Parti hanno fissato possibilità di pesca per 128 pescherecci dell'Unione e un totale ammissibile di catture per la categoria della pesca pelagica industriale pari a 85 000 tonnellate l'anno, successivamente aumentato a 90 000 e quindi a 100 000 tonnellate; rispetto alle 80 000 tonnellate del precedente protocollo, alla flotta dell'Unione è concessa una maggiore disponibilità di risorse ittiche.

Il sostegno settoriale tiene conto delle necessità sia in termini di sviluppo economico del settore alieutico che di sorveglianza e controllo da parte dell'amministrazione della pesca.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale del Marocco. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, cosa che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca. Disposizioni speciali si applicano per quanto concerne il controllo dell'equa ripartizione nell'uso dei fondi.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore dalla data di entrata in vigore (o, se del caso, di applicazione provvisoria) e per un periodo di 4 anni
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹³

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
 - a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, e indicate nel pertinente atto di base.
 - *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

--

¹³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca presso la delegazione dell'Unione a Rabat, Marocco) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e il Regno del Marocco facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il rischio individuato è che gli armatori dell'UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca del Regno del Marocco siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 7 del protocollo rientra tra le modalità di controllo.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

--

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con il Regno del Marocco al fine di valutare e migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo, la contropartita finanziaria dell'Unione è versata al Tesoro del Regno del Marocco su un conto previsto a tale scopo.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Denominazione	Diss./Non diss. (14)	di paesi EFTA ¹⁵	di paesi candidati ¹⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
2	Numero 11.03.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APPS)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il [foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa](#) (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
--	-------------	--

DG MARE			Anno 2019 ¹⁷	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	TOTALE
• Stanziamenti operativi							
Numero della linea di bilancio 11.03.01	Impegni	(1)	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600
	Pagamenti	(2)	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)					
	Pagamenti	(2a)					
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁸							
Numero della linea di bilancio		(3)					
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+1a +3	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600
	Pagamenti	=2+2a +3	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600

¹⁷ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600
	Pagamenti	(5)	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)					
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600
	Pagamenti	=5+ 6	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)					
	Pagamenti	(5)					
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)					
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6					
	Pagamenti	=5+ 6					

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	TOTALE
DG: <.....>						
• Risorse umane						
• Altre spese amministrative						
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti					

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019 ¹⁹	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600
	Pagamenti	37,000	38,800	42,400	42,400	160,600

¹⁹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		TOTALE		
	↓	Tipo ²⁰	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²¹ ...													
- Accesso	annual			19,100		20,000		21,900			21,900		82,900
- Settoriale	annual			17,900		18,800		20,500			20,500		77,700
- Risultato													
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				37,000		38,800		42,400			42,400		160,600
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...													
- Risultato													
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2													
COSTO TOTALE				37,000		38,800		42,400			42,400		160,600

²⁰ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.).

²¹ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5²³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁴							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 <i>yy</i> ²⁵	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

²⁴ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamanti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁶					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3			
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.